



21054-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA GENTILI	- Presidente -	Sent. n. sez. 992/2021
DONATELLA GALTERIO		UP - 04/05/2021
ANGELO MATTEO SOCCI	- Relatore -	R.G.N. 34674/2020
ENRICO MENGONI		
FABIO ZUNICA		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato il (omissis)

(omissis) nato il (omissis)


avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.



*Angelo Matteo Socci*

## RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di appello di Ancona con decisione del 18 maggio 2020 ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona del 21 novembre 2019 (giudizio abbreviato) che aveva condannato (omissis) e (omissis) (omissis) alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed € 20.000,00 di multa relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, primo comma, T.U. stup. (eroina per 5785 dosi medie, commesso il (omissis) ).

2. Ricorrono in cassazione i due imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2.1. (omissis) .

Violazione di legge (art. 73 T.U. stup e art. 110 cod. pen.); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'accertamento della responsabilità, con travisamento della prova. Non sussistono prove sul contributo causale del ricorrente al trasporto e alla detenzione dello stupefacente. La sua responsabilità è stata affermata solo sulla base della sua presenza nell'appartamento dove è stata rinvenuta l'eroina. Per il trasporto della droga non sono state indicate le prove; al trasporto avrebbe potuto provvedere anche il coimputato che poco prima dell'irruzione della P.G. nell'appartamento era stato visto uscire dall'immobile. L'unico elemento, neutro, resta la presenza del ricorrente nell'appartamento. La motivazione della Corte di appello è di mero stile con affermazioni illogiche e contraddittorie e non risponde alle critiche della sentenza di primo grado avanzate con l'appello.

2.2. Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.); manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.



La Corte di appello ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base di un atteggiamento non collaborativo del ricorrente. Non ha valutato, comunque, le sue disagiate condizioni economiche e di vita e lo stato di incensuratezza. Inoltre, il comportamento processuale di negazione dei fatti risulta un diritto di difesa dell'imputato non sanzionabile con il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen.

2. 3. Violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla disposta misura di sicurezza dell'espulsione. La motivazione della pericolosità del ricorrente per l'espulsione è basata unicamente su clausole di stile, senza un accertamento concreto della sua pericolosità sociale. Per la Corte di appello un soggetto condannato per stupefacenti risulta automaticamente pericoloso per l'applicazione dell'espulsione. Nessun accertamento di pericolosità concreto risulta effettuato nel caso in esame, ma una mera deduzione di pericolosità con una formula di stile in considerazione del commesso reato.

3. (omissis) .

Violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento della prova.

IL ricorrente è stato visto uscire dall'appartamento dove è stata poi rinvenuta la droga; egli aveva al momento della sua perquisizione personale solo 15 grammi di droga (due involucri). In suo possesso non sono state ritrovate le chiavi dell'appartamento in questione; suo padre dichiarava circostanze diverse da quelle accertate e riferite dalla P.G. non valutate dalla Corte di appello.

La droga era nella diretta disponibilità del coimputato che si dava alla fuga per i campi all'arrivo della Polizia.

L'affermazione della responsabilità del ricorrente è basata su affermazioni congetturali, non dimostrate con solide prove.

3. 1. Violazione di legge (art. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.); mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul trattamento

2  


sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La pena è stata individuata in misura superiore al minimo edittale e la Corte di appello motiva sul punto con affermazione apodittica richiamandosi alla gravità del reato in relazione alla quantità dello stupefacente. Invece, il ricorrente deteneva sulla persona un quantitativo irrilevante di stupefacente e agiva in un ristrettissimo ambito territoriale. Elementi, questi, non valutati per il trattamento sanzionatorio dalla sentenza impugnata.

Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati, generici e, peraltro, articolati solo in fatto con reiterazione dei motivi di appello senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza di secondo grado; inoltre, valutati nel complesso, chiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre



diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità <sup>della sentenza</sup> quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

4. Relativamente ai motivi di (omissis) e di (omissis) sulla responsabilità si deve rilevare come la sentenza risulta adeguatamente motivata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) rilevando, con accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità, come al momento della perquisizione della P.G. (omissis) usciva dall'appartamento dove era custodita lo stupefacente (con addosso due ovuli di eroina) mentre (omissis) si dava alla fuga lasciando i suoi documenti nell'appartamento; tra i due <sup>era ne intercorsa</sup> intercorrevano diversi contatti telefonici, uno dei quali proprio al momento in cui (omissis) passava la frontiera di Milano Malpensa (3 minuti dopo) ed inoltre (omissis) <sup>aveva</sup> versato versava a (omissis) (tramite Money Transfer) 13.259 rupie pakistane, prima del viaggio in Pakistan. Da questi elementi di fatto la Corte di appello ed il giudice di primo grado ritengono che i due in concorso abbiano importato e detenuto lo stupefacente di cui all'imputazione, (omissis) quale corriere (con ingerimento degli ovuli poi espulsi con le feci) e (omissis) quale committente e destinatario.

Ugo Notojani

(omissis) sostiene di non essere uscito dall'appartamento dove si trovava la droga, come risulta anche dalla deposizione di suo padre; la Corte di appello evidenzia che la P.G. ha accertato direttamente la circostanza e le dichiarazioni del padre, conseguentemente, non risultano attendibili.

Su questi aspetti i ricorsi richiedono una rivalutazione del fatto e non si confrontano con le motivazioni della sentenza.

5. Generici e manifestamente infondati i motivi sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio.

Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute ad entrambi gli imputati con motivazione adeguata, rilevando l'assenza di elementi positivi e la sola affermazione del disagio economico, non documentato; inoltre la Corte di appello evidenziava la mancanza di collaborazione ("La condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento non collaborativo può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In motivazione, la S.C. ha osservato che se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen." (Sez. 2, Sentenza n. 28388 del 21/04/2017 Ud. - dep. 08/06/2017 - Rv. 270339 - 01).

Sulla determinazione della pena, superiore al minimo edittale, la sentenza rileva l'entità dello stupefacente per 5785 dosi <sup>singole</sup> medie di eroina, e la professionalità dell'operazione di importazione e detenzione, in relazione a tutti gli altri elementi, oggettivi e soggettivi del caso. Ar

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità *in quanto plausibile e motivate.*

Infatti, "Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicitarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione" (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).

6. Manifestamente infondato e generico il ricorso di (omissis) sulla misura di sicurezza dell'espulsione. La sentenza motiva adeguatamente sul punto rilevando come gli imputati sono privi di lecita fonte di reddito e traggono i mezzi di sussistenza mediante l'inserimento nel mercato del traffico degli stupefacenti. Con l'appello non sono stati messi in discussione i due presupposti indicati in sentenza di primo grado e in Cassazione si è riproposto acriticamente il motivo dell'appello, senza nessun confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla

vita familiare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che aveva valutato preminente l'esigenza di tutelare la popolazione dal pericolo derivante dalla presenza di un soggetto dedito a gravi attività criminose sul diritto al mantenimento del rapporto coniugale e genitoriale con la moglie italiana ed il figlio minore, suscettibile di proseguire anche all'estero). (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017 - dep. 15/11/2017, Talbi, Rv. 27125701).

Nessuna prospettazione della condizione familiare risulta effettuata al giudice del merito.

7. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4/05/2021


Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Andrea GENTILI



IL CANCELLIERE ESPERTO  
Luana Murru

